



Regolamento sul riconoscimento di attività professionali esterne al Corso di laurea o del Servizio civile, ai fini del tirocinio

Norme generali

All'interno del piano di studi, il tirocinio curricolare è finalizzato ad accrescere le competenze professionali dello studente. Al suo posto, su richiesta dell'interessato, possono essere riconosciute attività che lo studente ha svolto al di fuori del corso di laurea, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La procedura di riconoscimento delle attività sostitutive del tirocinio viene avviata dallo studente mediante una domanda scritta, da presentare sul modulo scaricabile dal sito web del Corso di laurea e con le modalità indicate sullo stesso. La domanda può essere presentata in qualunque momento, durante l'anno di corso in cui il tirocinio è previsto, e comunque almeno tre mesi prima della sessione nella quale si prevede di laurearsi.

Il riconoscimento è sottoposto al giudizio discrezionale dell'apposita Commissione, che può decidere di convalidare da un minimo di 0 crediti (= cfu) fino a un massimo pari al numero di cfu previsto per il tirocinio dal piano di studi dello studente.

Criteri di ammissibilità al riconoscimento

I tipi di attività che possono ottenere il riconoscimento del credito sostitutivo dell'attività di tirocinio sono le seguenti:

- 1) attività lavorative, ovvero le attività svolte all'interno di un qualsiasi rapporto di dipendenza o di lavoro autonomo regolato ai sensi di legge. Ciò significa che tutte le attività effettuate al di fuori di un rapporto formale di lavoro non possono essere prese in considerazione;
- 2) Servizio civile, ovvero l'attività svolta ai sensi della Legge 64/2001 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa l'istituzione del Servizio civile universale (D.lgs. 40/2017) (cfr. www.serviziocivile.gov.it).

Criteri di valutazione delle attività lavorative o di Servizio civile ammesse al riconoscimento

Tenuti presenti i criteri di ammissibilità appena esposti, la Commissione valuterà le domande e riconoscerà i crediti sulla base di due criteri.

Il primo concerne il tipo di attività entro cui si è svolta l'esperienza professionale o di Servizio civile, che deve essere congruente con il profilo formativo in uscita dal Corso di laurea. I servizi che permettono il riconoscimento dei crediti sono quelli riguardanti: l'infanzia e l'adolescenza, le famiglie, gli anziani, la disabilità, la pediatria, l'intercultura, la dipendenza, la devianza, la formazione professionale, le risorse umane e i servizi culturali.

Il secondo criterio riguarda la durata dell'esperienza: questa non può essere inferiore alle 250 ore di attività e non deve essersi conclusa da più di 5 anni dalla data della domanda. Diverse esperienze di lavoro possono essere cumulate tra loro, a condizione che tutte siano attinenti al profilo formativo e ciascuna abbia avuto una durata di almeno 250 ore. Inoltre, la più recente non deve essersi conclusa da più di 5 anni.

Il riconoscimento avviene solo su base documentale.

L'attribuzione del credito riconosciuto è effettuata in base alla seguente scala di corrispondenza.

<i>Durata dell'esperienza/e professionale/i riconoscibile/i</i>	<i>Cfu attribuiti</i>
Da 250 a 400 ore	3
Da 401 a 600 ore	6
Da 601 a 800 ore	9
Più di 800 ore	12

Procedura di riconoscimento del credito sostitutivo

La procedura per il riconoscimento sostitutivo del credito si articola in tre fasi.

1. Presentazione della domanda, su apposito modulo, scaricabile dal sito di Corso di laurea, corredato di una (o più) certificazione/i, rilasciata/e dal datore di lavoro o dal responsabile dell'ente presso cui si è svolta l'attività e in cui sia attestato l'effettivo svolgimento dell'attività stessa. In tale certificazione devono essere chiaramente indicate:
 - la data di inizio e fine del rapporto di lavoro o del Servizio civile;
 - la durata complessiva dell'esperienza *espressa in ore*;
 - il tipo di struttura educativa e la sede;
 - le mansioni effettivamente svolte;
 - per gli enti di volontariato, il Registro regionale o provinciale a cui l'ente è iscritto.

Attenzione: i contratti di lavoro non sono certificazioni dell'effettivo svolgimento del servizio e, pertanto, non sono ritenuti validi.

2. Esame della domanda da parte della Commissione sulla base dei criteri suesposti. La Commissione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata. Al termine dell'esame, la Commissione attribuisce alla domanda il numero di crediti convalidati.
3. Un membro della Commissione invia l'esito della domanda allo studente e alla Segreteria didattica, che inserisce il riconoscimento nella carriera dello studente stesso.

**Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Unificato
dei Corsi di Laurea ad indirizzo pedagogico in data 30 maggio 2019.**